



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

n. 38

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 173 del 19-11-2002
Modificato con atti di Consiglio Provinciale n.61 del 10-06-2003
n.16 del 20-01-2005 - n.102 del 27-09-2007 e n.28 del 29-10-2009

REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

TITOLO I
DELLE GENERALITA'

Art.1

(Fonti normative)

1. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” e della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi” le funzioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (che di seguito, per brevità, saranno denominate “Studi”) sono attribuite alla Provincia.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” la competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità per l’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto spetta alla Provincia, precisamente al Servizio Autorizzazioni, Controlli Tecnici e Amministrativi – Sistema Trasporti, (che in seguito, per brevità, chiameremo Servizio Trasporti).
3. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme indicate e successive modificazioni ed integrazioni, anche dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991, dal D.P.R. 19/09/2000 n.358, dal DPR 24/11/2001 n. 474, dal D.P.R. 06/03/2006 n. 153, dall’art. 7 della Legge 04/08/2006 n. 248, dalla L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112” e dal presente Regolamento.

Art.2

(Ambito di applicazione)

1. Per “attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” si intendono:
 - lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti specificati nell’Allegato A al presente Regolamento, e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;
 - attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento anche le attività di cui al precedente comma esercitate sia direttamente dall'Automobile Club d'Italia sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE

Art.3

(Autorizzazione)

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di cui all'art. 2 devono richiederne autorizzazione al Dirigente competente in materia di Trasporti della Provincia di Ascoli Piceno (che di seguito, per brevità, sarà nominato "Dirigente del Servizio Trasporti").
2. L'autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società di persone o di capitali e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Chiunque eserciti l'attività di consulenza di cui all'art. 2 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o dell'attestato di cui al successivo art. 17, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00 e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.
5. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art.4

(Impresa individuale)

Il titolare di impresa individuale che intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'art.3 deve:

- possedere i requisiti personali e morali indicati all'art. 9;
- essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17;
- disporre di locali idonei, secondo i criteri indicati all'art. 10;
- dimostrare di avere idonea capacità finanziaria, mediante attestazione di affidamento nelle forme come indicate nel successivo art. 8, comma 2, punto b).

Art.5

(Società in nome collettivo)

1. Nel caso di società in nome collettivo l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando tutti i soci della costituita società possiedono i requisiti di cui all'art. 9.

2. Almeno uno dei soci deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 10.
4. La società deve dimostrare di avere idonea capacità finanziaria, mediante attestazione di affidamento nelle forme come indicate nel successivo art. 8, comma 2, punto b)

Art.6

(Società in accomandita semplice e Società in accomandita per azioni)

1. Nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando i soci accomandatari possiedono i requisiti di cui all'art. 9.
2. Almeno uno dei soci accomandatari deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 10.
4. La società deve dimostrare di avere idonea capacità finanziaria, mediante attestazione di affidamento nelle forme come indicate nel successivo art. 8, comma 2, punto b)

Art.7

(Società di capitali)

1. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando gli amministratori possiedono i requisiti di cui all'art. 9.
2. Almeno uno degli amministratori deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art.10.
4. La società deve dimostrare di avere idonea capacità finanziaria, mediante attestazione di affidamento nelle forme come indicate nel successivo art. 8, comma 2, punto b)

Art.8

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione, redatta in osservanza della normativa sull'imposta di bollo e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato B al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio Trasporti.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) attestato di idoneità professionale in originale o in copia autenticata, secondo quanto stabilito ai precedenti artt. 4, 5 comma 2, 6 comma 2, 7 comma 2;
 - b) attestazione di affidamento di importo pari ad €51.645,69 e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C rilasciata nelle varie forme tecniche, da:

- aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,49;
- c) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
 - d) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - e) attestazione del versamento "una tantum" di €25,82 effettuato sul c/c postale n. 1610 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato – Ascoli Piceno" con indicata la causale: "Una tantum art.8, comma 4, Legge 264/1991 – Capo 15 – Cap. 2454 – art.2", ovvero la ricevuta della Banca d'Italia attestante l'avvenuto versamento presso lo sportello della banca stessa intestato al Capo 15- Cap. 2454 – art. 2;
 - f) perizia asseverata redatta da un tecnico regolarmente iscritto ad Ordine/Collegio professionale attestante l'abitabilità/agibilità locali in cui sarà esercitata l'attività di consulenza e la planimetria dei locali in scala 1:100;
 - g) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
 - h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - i) nel caso di società copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1;
 - j) nel caso di soggetto con rapporto di pubblico impiego o con rapporto di lavoro privato, assenso o nulla osta del datore di lavoro a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - k) attestazione del versamento sul c/c postale n. 13951637, intestato a: Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio Tesoreria, per l'importo stabilito in apposita deliberazione di Giunta Provinciale, indicando nella causale "Diritti per spese di istruttoria relative all'apertura di un'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - l) (*qualora ricorra il caso*) dichiarazione di aver direttamente esercitato l'attività di consulenza nel periodo dal _____ al _____ .
3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività dello Studio, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g), h), i).
 4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. g) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, il quale dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.
 5. L'attività, anche di eventuali sedi secondarie, deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione, dando comunicazione scritta di avvenuto inizio attività all'Ufficio provinciale preposto ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata all'Ufficio stesso, documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno.
 6. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata.
 7. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese di Ascoli Piceno, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.40.

Art.9

(Requisiti personali e morali)

1. I soggetti di cui all'art. 4, art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1, devono possedere, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione in capo ad impresa individuale o società per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani stabiliti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stati interdetti o inabilitati;
 - f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" per sé e per le società cui appartengono.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f) l'autorizzazione di cui all'art. 3 verrà revocata.

Art. 10

(Locali)

1. I locali degli Studi dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. I locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:
 - un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva calpestabile e, qualora ubicati in ambiente diversi, l'ufficio non dovrà avere superficie inferiore ai 20,00 mq.;
 - servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;
 - un ingresso autonomo.
3. L'ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico.
4. Se lo studio svolge anche attività di autoscuola (autorizzata dalla Provincia ovvero per aver presentato la D.I.A – dichiarazione di inizio attività), i locali destinati all'attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3. L'autoscuola dovrà avere almeno un'aula come previsto dalla normativa. Il tutto salvo successive disposizioni normative a livello nazionale.

5. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 7.
6. Sono esenti da quanto disposto dal presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l'attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto (dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l'impossibilità del reperimento di locali idonei) e per causa di forza maggiore ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio Trasporti.
7. Eventuali modifiche alle caratteristiche dei locali, rispetto alla planimetria depositata presso gli uffici della Provincia, potranno essere effettuate previa richiesta, in bollo, da inoltrarsi al Dirigente del Servizio Trasporti, che provvederà a dare l'assenso o il diniego, in base alle risponderenze con la vigente normativa. Il richiedente dovrà allegare all'istanza la planimetria, in scala 1:100, aggiornata e sottoscritta da un tecnico iscritto ad Ordine/Collegio professionale. Il mancato rispetto di quanto sopra, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40
8. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club provinciale, destinate all'attività di consulenza, possono essere svolte esclusivamente attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso, non avente carattere commerciale, ancorché indirizzate solo ai soci.
9. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida, ovvero dovrà regolarizzare, se possibile, la situazione creata. Il mancato ripristino della situazione pregressa o la regolarizzazione della stessa entro il termine assegnato, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.
10. L'uso improprio dei locali rispetto a quanto autorizzato costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.

Art. 11

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale di cui al successivo art. 16 previa verifica, presso gli Uffici preposti, di quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 9, nonché al controllo della rispondenza dei requisiti indicati dagli artt. 10 e 12. Inoltre saranno possibili controlli successivi per verificare il permanere dei requisiti.

Art. 12

(Responsabilità professionale)

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 grava sul titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, sui soggetti di cui all'art. 5 comma 2, art. 6 comma 2, art. 7 comma 2 e, individuati dalla società stessa. Gli uffici abilitati quali S.T.A. (sportello telematico dell'automobilista), che esercitano la funzione di autentica della firma, devono comunicare al Dirigente del Servizio Trasporti, l'elenco dei soggetti preposti alla

suddetta funzione di autentica. Tale elenco deve essere affisso in maniera visibile nei locali dello studio.

2. Nel caso di variazioni, le società hanno l'obbligo di comunicare i responsabili professionali di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro individuazione.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.
4. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, lo Studio può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, risultanti dall'atto notarile di costituzione di impresa familiare e regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso Uffici Pubblici.
5. Lo Studio può altresì avvalersi, per i medesimi adempimenti puramente esecutivi, anche di associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del Codice Civile.
6. I dipendenti, i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi non hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea, né di avere raggiunto la maggiore età.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale.
8. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni.
9. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.

Art. 13

(Accesso agli uffici pubblici)

1. Per "Uffici Pubblici", nell'ambito dell'esercizio della attività di cui all'art. 2, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il Tribunale.
2. L'accesso agli Uffici di cui al comma 1, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art. 2, è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art. 123 comma 13 del D. Lgs. 285/1992, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
Il titolare o legale rappresentante dello studio dovrà fare richiesta di tale tesserino presso gli uffici della Provincia, comunicando l'inserimento nell'organico dello studio di apposito personale, secondo quanto sopra indicato, presentando n. 2 foto e documento di riconoscimento del soggetto interessato e copia del contratto di lavoro. Qualsiasi variazione

in capo ai soggetti titolari di tesserino deve essere comunicata alla Provincia, riconsegnando altresì il tesserino in caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'intestatario dello stesso. Il tesserino ha comunque la validità prevista per la carta d'identità; alla scadenza può essere rinnovato.

3. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1, oltre che ai soggetti di cui al precedente comma, è consentito ai titolari ed ai dipendenti degli Studi che si sono costituiti in Consorzio, finalizzato a mere operazioni di consegna e/o ritiro delle formalità, oltreché agli eventuali dipendenti del Consorzio stesso, purchè muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
4. L'accesso agli Uffici di cui al comma 1, è consentito oltre che ai soggetti di cui al comma 2, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia, anche a persona delegata, a titolo di cortesia, dall'intestatario del mezzo di trasporto o dell'abilitazione per la loro guida, purchè munita di delega con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", o accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
5. E' altresì ammesso l'accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, "Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi degli associati, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1996, n. 11, nei Comitati provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, esclusivamente per le formalità relative all'autotrasporto per conto di terzi ed a condizione che l'espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito, ferma restando la documentazione del regolare rapporto con l'associazione del soggetto che accede agli sportelli (legale rappresentante dell'associazione o suo dipendente).

Art. 14

(Disciplina dell'autorizzazione)

1. Vengono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, per le attività che operavano nell'impresa stessa, prima del 6 settembre 1991, ovvero il soggetto munito di attestato di idoneità professionale per le attività operanti dopo il 6 settembre 1991;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società che fosse in possesso dell'attestato di idoneità professionale

L'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente del Servizio Trasporti, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto. L'autorizzazione avrà validità per un periodo di due anni, prorogabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo dei suddetti due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17. In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.

4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.
5. Il proseguimento della attività ai sensi del comma 3 senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Trasporti costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.
6. Il disposto dei precedenti commi 3, 4 e 5 si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
7. Se varia la sola denominazione dello Studio, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza con l'applicazione del competente bollo, indirizzata al Dirigente del Servizio Trasporti, l'aggiornamento della autorizzazione e allegare la dichiarazione che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno.
8. Il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 7 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.
9. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 7, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente del Servizio Trasporti entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 9 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
10. La mancata comunicazione nei tempi previsti dal comma 9 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.
11. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in competente bollo, indirizzata al Dirigente del Servizio Trasporti, l'aggiornamento della autorizzazione, presentando tutta la documentazione relativa ai nuovi locali come indicata all'art. 8, commi 2, lettere f), g) e h) / i).
12. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza autorizzazione del Dirigente costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

Art. 15
(Sedi secondarie)

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di una autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 8, al Dirigente del Servizio Trasporti.
2. Il rilascio della autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 16, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17, che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.
3. In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 5 settembre 1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato di cui all'art. 17 da parte di almeno uno dei soggetti indicati negli artt. 4, 5, 6 e 7.
4. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 10.

Art. 16
(Programmazione numerica delle autorizzazioni)

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
2. Il numero di autorizzazioni rilasciabili in ambito provinciale, è quello di cui al documento di programmazione come deliberato con atto della Giunta Provinciale, modificabile secondo termini di legge e consultabile presso gli uffici del Servizio.
Eventuali posti autorizzabili e quelli eventualmente resi disponibili, nel tempo, in seguito a revoca dell'attività (volontaria o d'ufficio), vengono rilasciati a richiesta dei soggetti interessati, salvo il controllo dei requisiti.
Qualora nello stesso giorno pervengano all'ufficio più istanze per l'unico posto disponibile in un determinato Comune, si procederà ad estrazione a sorte, salvo il controllo dei requisiti.

TITOLO III
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

Art. 17
(Attestato di idoneità professionale)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 4, 5 comma 2, 6 comma 2, 7 comma 2, possiedano l'attestato di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o,

precedentemente all'attuazione del D. L.gvo 112/98, dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

2. L'attestato deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza anteriormente al 5 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 già autorizzata, in difetto dell'attestato di idoneità professionale, qualora richiesto, costituisce grave abuso che sarà sanzionato secondo l'art. 41 e del fatto ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 18

(Esame per il conseguimento dell'attestato)

1. L'attestato verrà rilasciato dalla Provincia di Ascoli Piceno ai soggetti che sosterranno l'esame disciplinato dagli articoli di cui al presente titolo.
2. Possono sostenere l'esame presso la Provincia di Ascoli Piceno anche soggetti non residenti nell'ambito territoriale provinciale.
3. La sessione d'esame verrà indetta almeno una volta l'anno con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti e ne sarà data notizia tramite apposito Bando di cui all'art. 19, che sarà approvato con il medesimo provvedimento.

Art. 19

(Bando d'esame)

Il Bando:

- a) definisce le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
- b) predispone il modello della suddetta domanda;
- c) stabilisce la data delle prove di cui all'art. 24;
- d) indica la sede presso la quale si terranno le prove.

Art. 20

(Requisiti morali e titoli)

Sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 e abbiano conseguito, alla data di approvazione del Bando, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.

Art. 21

(Domanda di ammissione)

1. Il candidato deve produrre al competente ufficio della Provincia domanda di ammissione all'esame in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio e allegato al Bando di cui all'art. 19 (o similare), indirizzandola alla Commissione Provinciale per l'accertamento dell'idoneità professionale

all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia in misura stabilita in apposita deliberazione di Giunta Provinciale, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame, da effettuarsi sul c.c. n. 13951637 intestato a "Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tesoreria", indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", come da allegato F.

2. La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all'esame, così come la non ammissione all'esame per mancanza dei requisiti, non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.
3. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto previsto dall'art. 9, allegando fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, inoltre, di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato e di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 25 comma 4.

Art. 22
(Programma d'esame)

1. L'esame riguarderà le seguenti discipline:
 - La circolazione stradale.
 - Il trasporto di merci.
 - La navigazione.
 - Il Pubblico Registro Automobilistico.
 - Il regime tributario.
2. Nell'Allegato D vengono riportati in dettaglio gli argomenti d'esame per ciascuna disciplina.

Art. 23
(Commissione d'esame)

1. E' istituita apposita Commissione provinciale, che ha sede presso il Servizio Trasporti della Provincia, preposta allo svolgimento degli esami.
2. La Commissione sarà composta da:
 - il Dirigente, o suo delegato, che la presiede;
 - un esperto designato dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi statistici, designato dal Direttore dell'ufficio periferico del medesimo Dipartimento;
 - un esperto designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;
 - tre esperti nelle materie d'esame: P.R.A., Regime Tributario e Codice della Navigazione e della nautica da diporto.
3. Funge da segretario un dipendente del Servizio Trasporti, con qualifica professionale almeno di categoria C, individuato dal Dirigente del servizio stesso.

4. Tutti i componenti sono nominati con atto del Dirigente del Servizio Trasporti e durano in carica tre anni, comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
5. Nell'atto di nomina dei componenti la Commissione, verrà indicato, eventualmente, sia l'importo del gettone di presenza che il rimborso spese di viaggio, sia gli aventi diritto.

Art. 24
(Modalità di svolgimento)

1. L'esame consiste in una prova scritta della durata di due ore. La durata della prova può essere variata e individuata nell'apposito Bando d'esame.
2. La prova si compone di cinque quesiti, a risposta multipla predeterminata, per ciascuna delle cinque discipline di cui all'art. 22, per un totale di venticinque domande.

Art. 25
(Superamento dell'esame)

1. La prova è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto del programma d'esame.
2. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice fornirà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina.
L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno, nella sede della prova d'esame.
3. Nel caso di impossibilità ad effettuare la correzione degli elaborati nello stesso giorno di espletamento delle prove, l'esito verrà comunque reso noto ai candidati con comunicazione presso l'indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di ammissione all'esame e/o pubblicato sul sito internet dell'Ente.
4. Il candidato che non abbia superato l'esame presso qualsiasi Provincia non potrà presentare nuova domanda prima che sia trascorso un anno solare dalla data dell'esame sostenuto e non superato.

Art. 26
(Rilascio dell'attestato)

1. A seguito del superamento dell'esame viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto come da Allegato E del presente Regolamento.
2. Ai fini del rilascio l'interessato dovrà presentare apposita domanda al Servizio Trasporti in competente bollo dell'importo vigente e produrre un'ulteriore marca per l'attestato oltre all'attestazione del versamento di euro 5,00 (eventualmente aggiornato con apposito atto di Giunta) da effettuarsi sul c/c postale n. 13951637, intestato a: Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno – Servizio Tesoreria, con causale: “spese di istruttoria”, come da allegato F.

3. A cura della Provincia sarà reso disponibile, eventualmente anche a mezzo sito internet, l'elenco di coloro che hanno conseguito l'attestato.

Art. 27
(Revoca dell'attestato)

1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti di cui al precedente art. 9 lett. c), d), e) e f) il Dirigente del Servizio Trasporti procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.
2. Conseguentemente anche l'autorizzazione di cui all'art. 3, eventualmente rilasciata, sarà revocata.

TITOLO IV
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Art. 28
(Soggetti)

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'A.C.I., dall'Automobile Club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall'Automobile Club Provinciale.
3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club provinciale.

Art. 29
(Autorizzazione delle delegazioni dirette ed indirette)

1. Per potere esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3.
2. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall'Automobile Club Provinciale, a cui sarà rilasciata l'autorizzazione.
3. L'Automobile Club Provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
4. Le ditte individuali o società che sono individuate come "delegazioni Aci", ma hanno ottenuto l'autorizzazione a nome della ditta stessa, non vengono parificate alle delegazioni dirette o indirette.

Art. 30

(Ulteriori obblighi degli automobile club)

1. E' fatto obbligo all'Automobile Club Provinciale di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, sia l'estinzione di ogni ufficio o delegazione, sia la costituzione o l'estinzione di ogni rapporto di concessione o di convenzionamento.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.

TITOLO V DELLE AUTOSCUOLE

Art. 31

(Competenze delle autoscuole)

1. Le autoscuole, individuate dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. L'attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.
4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 32

(Norme regolamentari applicabili)

1. All'esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia di:
 - accesso agli Uffici Pubblici;
 - orari di apertura;
 - tariffe;
 - registro-giornale;
 - ricevute;
 - sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO VI DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

Art. 33 *(Orari di apertura)*

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dello Studio.
L'orario minimo settimanale deve essere di 20 (venti) ore suddivise tra il lunedì e venerdì. Possono derogare a tali vincoli di orario le attività operanti nei Comuni con meno di 1000 abitanti. L'apertura dello studio il giorno di sabato è da considerarsi eccedente al conteggio totale delle ore come sopra indicate.
2. Qualora il titolare o legale rappresentante volesse modificare i suddetti orari dovrà darne comunicazione anticipata alla Provincia con indicazione del giorno in cui tale variazione verrà ad essere definitiva.
3. Gli orari di apertura al pubblico praticati dallo Studio e approvati dal competente ufficio della Provincia, dovranno essere opportunamente affissi, in maniera tale da essere chiaramente visibili dall'esterno da parte dell'utenza.
4. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso. Tale periodo non potrà essere superiore ai 30 (trenta) giorni nell'arco di ogni anno solare, escluse le festività e le giornate di ordinaria chiusura, come da comunicazioni degli studi agli atti dell'ufficio.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per effetti dell'art. 40.

Art. 34 *(Tariffe ed informazioni all'utenza)*

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia le tariffe massime praticate per ciascuna formalità, presentandole in doppia copia all'ufficio per la vidimazione. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio. Entro il 31 gennaio, se lo studio non comunica variazioni delle tariffe, queste si intendono confermate.
2. Una copia delle tariffe, nonché dei loghi per le attività di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) e di Centro Servizi Motorizzazione, dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Dovrà, inoltre, essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dallo Studio al Dirigente competente in materia di trasporti della Provincia. Altresì va affisso l'elenco degli operatori individuati all'interno dello Studio alle funzioni di autentica della firma.
4. L'applicazione di tariffe superiori a quelle vistate dalla Provincia costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.40.

Art. 35
(Registro – Giornale)

1. Il titolare o il legale rappresentante dello Studio predispone il Registro-Giornale di cui all'art. 6 della L. 264/1991 il quale, prima di essere messo in uso, dovrà essere vidimato e numerato in ogni sua pagina a norma di legge.
2. La vidimazione del Registro Giornale può essere effettuata, gratuitamente, anche presso l'Ufficio provinciale competente in materia di Trasporti.
3. Il Registro Giornale dovrà essere predisposto per la vidimazione, prima di dare inizio all'attività.
4. Il Registro-Giornale dovrà essere completato, per ogni formalità, in ogni sua parte, dovrà essere registrata in giornata e/o comunque entro il giorno lavorativo successivo all'acquisizione della pratica relativa ed il registro dovrà contenere i seguenti dati:
 - numero progressivo attribuito all'incarico;
 - dati identificativi (*nome, cognome e residenza oppure denominazione e sede*) del soggetto che ha commissionato l'espletamento della pratica;
 - dati identificativi del veicolo (*numero di targa o di telaio*) o del documento relativamente al quale viene espletata la formalità;
 - tipo di formalità da espletare (*per es. trasferimento di proprietà, immatricolazione, duplicato patente, ecc.*);
 - data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 36.

La mancanza anche di uno solo dei dati suddetti, come pure la mancata registrazione delle formalità secondo quanto sopra riportato, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.

5. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità. La registrazione reiterata di una stessa formalità costituisce irregolarità, salvo che si tratti di formalità contemporanee in capo allo stesso soggetto (ad es. rinnovo e duplicato patente). La annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.
6. La stampa del Registro Giornale, salve le regole sulla tenuta informatica, può avvenire in conformità con l'art. 7, comma 4-ter del Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357 "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".

Art. 36

(Ricevute di consegna dei documenti di circolazione del mezzo di trasporto o dei documenti di abilitazione alla guida)

1. Il soggetto di cui all'art. 12 comma 1, ferma restando la responsabilità professionale di costui, il dipendente o il collaboratore familiare o l'associato in partecipazione, quando i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida vengano consegnati allo Studio per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti dell'8 febbraio 1992 "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida".
2. Le ricevute di cui al comma 1 sono registrati dall'Ufficio provinciale competente in materia di Trasporti, e da questo vidimati a secco. Sono disponibili blocchetti prestampati con lo stemma della Provincia di Ascoli Piceno (con originale e copia autocalcante) di 50 pagine. Possono essere inoltre utilizzati analoghi fogli bianchi (originale e copia autocalcante) da utilizzare con supporti informatici sempre vidimati dalla provincia in numero di 50 per volta su singoli fogli o a modulo continuo. Ogni pagina deve essere numerata e riportare gli estremi di identificazione dello Studio, da apporsi prima della vidimazione.
3. Le ricevute di cui al comma 1 devono riportare la data del rilascio e di scadenza del permesso.
4. L'utilizzo di modelli non conformi a quelli indicati dal comma 2 costituisce irregolarità, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.
5. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni che decorrono dalla data di rilascio della stessa, che deve coincidere con la data di annotazione del Registro-Giornale. La mancata coincidenza tra la data di rilascio e la data di annotazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.
6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5 non potrà essere rilasciata ulteriore ricevuta. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.311,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà revocata.
7. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €65,00 a €262,00.
8. La data di rilascio dovrà essere annotata nella apposita colonna del Registro-Giornale.
9. La data del rilascio della ricevuta potrà essere contestuale o successiva alla data di registrazione della formalità sul Registro-Giornale. La data di rilascio antecedente la data di registrazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.

Art. 37

(Conservazione dei documenti)

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati, per cinque anni, presso l'archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.
3. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, quantomeno della documentazione prevista dall'art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia tributaria. Il registro giornale dovrà essere conservato senza limite di tempo.
A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza, comunque non oltre 5 anni dalla data di preso incarico risultante sul registro giornale.
4. La mancata conservazione della documentazione prevista al comma 3 e la mancata comunicazione di cui al comma 1 costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.
5. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 3 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.
La ritardata produzione della documentazione rispetto ai termini di cui al comma 3 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 40.

Art. 38

(Cessazione dell'attività)

1. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione della attività al verificarsi dell'evento. L'attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno. La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.
2. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione dovranno essere restituite alla provincia tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 13, che risultino rilasciate.

Art. 39

(Sospensione dell'attività)

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti agli artt. 9 e 17.

2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 41.
5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.
6. L'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

TITOLO VII DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

Art. 40 (Irregolarità)

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, con esclusione di quanto previsto all'art. 36 commi 6 e 7, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 41.
2. Nel caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida e verrà applicata la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, di cui all'art. 16 della L.16 gennaio 2003, n. 3.
3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, che prevede una regolarizzazione nei termini stabilita nel provvedimento stesso e il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente, che sotto il profilo disciplinare e quale attività sanzionatorio-pecuniaria è equiparata a grave abuso.
4. Si ha irregolarità ripetuta quando nei cinque anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa

natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.

5. Nei casi di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
6. Si procederà alla sospensione dell'attività da 1 a 6 mesi qualora si accertino più irregolarità che identificano un comportamento particolarmente scorretto, che comunque non si possa identificare quale grave abuso.

Art.41

(Grave abuso)

1. Commette grave abuso chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
3. In caso di revoca il soggetto interessato dalla stessa non potrà fare domanda per l'ottenimento di una nuova autorizzazione per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di avvenuta revoca.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 9 comma 1 lettera c), l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo.
In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.
5. Durante il periodo di sospensione lo Studio non può esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

Art. 42

(Sanzioni pecuniarie)

In merito alle modalità di pagamento e di presentazione di eventuali osservazioni relative a contestazione di illeciti per cui sono previste sanzioni pecuniarie si rimanda ad apposito regolamento provinciale ed in mancanza di questo alla normativa applicabile.

Art. 43

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia ed ai Comuni.

2. Sono soggette a vigilanza tutte le persone fisiche e giuridiche che, anche senza obbligo di conseguimento dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento, esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) i dipendenti preposti dell'Area competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
 - b) la Polizia Provinciale.I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 44

(Contestazione e notificazione delle violazioni)

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà annotata su apposito verbale di visita ispettiva.
Entro il termine di novanta giorni dalla data dell'accertamento, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni dalla data dell'accertamento, per i residenti all'estero, l'ufficio provvederà all'emanazione dell'eventuale verbale sanzionatorio, che dovrà essere notificato all'interessato ed eventualmente, all'obbligato in solido, e dovrà riportare l'autorità o le autorità cui inviare eventuali scritti difensivi.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un dipendente della Provincia.
3. A seguito della rilevazione dell'illecito il relativo rapporto e/o verbale di constatazione deve essere inviato, a cura del soggetto rilevatore, al Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia nel caso che per l'illecito rilevato sia prevista l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della revoca dell'autorizzazione secondo quanto riportato nel presente regolamento o previsto dalla normativa applicabile.
4. Qualora per l'illecito rilevato sia applicabile una sanzione pecuniaria il soggetto rilevatore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dirigente del Servizio Trasporti per la formalizzazione in atti di irrogazione della sanzione pecuniaria stessa.

Art. 45

(Scritti difensivi conseguenti a sanzioni disciplinari)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 44 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente del Servizio Trasporti scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

2. Il Dirigente del Servizio Trasporti sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi, eventualmente, dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. Il Dirigente del Servizio Trasporti, se ritiene fondato l'accertamento, determina la sanzione della sospensione o revoca dell'autorizzazione nei casi previsti e, qualora queste non siano previste ma il comportamento sia comunque irregolare secondo contenuti dell'art.40, provvede a diffidare il trasgressore dal reiterare il comportamento illecito pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 40 stesso.
4. Nelle rimanenti ipotesi, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola agli interessati e al soggetto che ha redatto il rapporto.

Art. 46

(Comunicazione di avvio del procedimento)

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", salvo il caso di partecipata e immediata constatazione dell'illecito all'interessato, avente questa lo stesso effetto giuridico dell'avvio del procedimento di cui trattasi.

Art. 47

(Diritti)

1. Sono fissati come da allegato F al presente regolamento i diritti dovuti alla provincia a copertura delle spese inerenti l'espletamento delle pratiche (modulari, sopralluoghi, stampati, fotocopie, ecc.).
2. La Giunta Provinciale è delegata, ad aggiornare, eventualmente, gli importi dei diritti stessi.

TITOLO VIII DELLE NORME FINALI

Art. 48

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore o in fase di modifica in sede di ricognizione annuale da parte della P.A.

Art. 49
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento Provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto entra in vigore alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

**COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio della attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al Decreto Legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- Ogni altra competenza attribuita dalla normativa.



Allegato B

Al Dirigente del Servizio Autorizzazioni,
Controlli Tecnici e Amministrativi
Sistema Trasporti
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Piazza Simonetti 36

63100 ASCOLI PICENO

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**
(ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della Ditta _____

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO per:

- inizio attività;
- inizio attività e contestuale apertura sede secondaria;
- apertura sede secondaria;
- trasferimento sede;
- trasformazione da impresa individuale a società;
- trasformazione da società a impresa individuale;
- trasferimento del complesso aziendale.

Allo scopo, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere:

cittadino italiano

nato a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ Via _____ n. _____

cittadino dello Stato di _____ appartenente alla Comunità Europea
e residente a _____ nato a _____

_____ il _____
stabilito in Italia in _____ prov. _____ Via _____ n. _____

- di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro
l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica,

- l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non si intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - di non essere stato interdetto o inabilitato;
 - che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/1965;
 - (indicare il caso che ricorre)
 - di non avere rapporto di pubblico impiego o rapporto di lavoro privato;
 - di avere un rapporto di lavoro dipendente e di essere autorizzato ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mazzi di trasporto, come risulta dalla dichiarazione allegata;
 - che la Ditta _____ ha sede a _____ via _____ n. _____ recapito telefonico _____;
 - che la Ditta suddetta è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____ con n. _____;
 - (nel caso di contestuale apertura di sedi secondarie) che la Ditta suddetta ha sede secondaria a _____ via _____ n. _____
 - (compilare se ricorre il caso di società)
 - che
 - il/i socio/i (se società di persone)
 - l'/gli accomandatario/i (se s.a.s. o s.a.a.)
 - l'/gli amministratore/i (se altro tipo di società)
 - è/sono il/i Sig./Sigg. che rende/rendono le proprie generalità ed i propri requisiti personali e morali nelle autocertificazioni allegate
 - (compilare se ricorre il caso di società) che il Sig. _____ è in possesso dell'attestato di idoneità professionale rilasciato da _____ in data _____
 - (compilare se ricorre il caso di impresa individuale)
 - di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale rilasciato da _____ in data _____.
 - di avere fatto parte dell'organico del personale dello Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto _____ con sede a _____ via _____ n. _____ dal _____ al _____ con la qualifica di _____
 - che il possessore dell'attestato di idoneità professionale ai fini dell'autorizzazione richiesta non è responsabile professionale di altri Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di altra impresa che richieda analoga figura.

Luogo e data _____

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 della D.L.gvo 196/2003, "Tutela della Privacy")

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

ALLEGATI:

- a) Attestato di capacità professionale (originale o copia autenticata);
- b) Attestazione di affidamento di €51.645,69;
- c) (*se s.n.c. o s.a.s.*), copia dell'atto costitutivo;
- d) (*se altra società*), copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) attestazione del versamento “una tantum” di € 25,82 effettuato sul c/c postale n. 1610 intestato a: “*Tesoreria Provinciale dello Stato – Ascoli Piceno*” con indicata la causale: “Una tantum art.8, comma 4, Legge 264/1991 – Capo 15 – Cap. 2454 – art. 2”, ovvero la ricevuta della Banca d'Italia attestante l'avvenuto versamento presso lo sportello della banca stessa intestato al Capo 15- Cap. 2454 – art. 2;
- f) perizia asseverata redatta da un tecnico regolarmente iscritto ad Ordine/Collegio professionale attestante l'abitabilità/agibilità locali in cui sarà esercitata l'attività di consulenza e la planimetria dei locali in scala 1:100;
- g) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali (originale o copia autenticata);
- h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- i) (*se società*), copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soci/accomandatari/amministratori (*secondo il caso che ricorre*);
- j) (*nel caso di lavoratore dipendente*), dichiarazione di assenso o di nulla osta del datore di lavoro;
- k) attestazione del versamento in c/c postale dei diritti di segreteria previsti con atto della Giunta Provinciale;
- l) Copia dell'atto di cessione dell'azienda (per i casi specifici).

*CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO DI CREDITO
O DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA*

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto di credito/società finanziaria ha
concesso al Sig. _____
/ alla Società _____
un affidamento di € _____ (*in lettere* _____)
nella forma tecnica di _____

Luogo e data _____

Timbro e firma

DISCIPLINE E ARGOMENTI D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

A) La circolazione stradale:

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci:

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'Albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'Albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazione dell'Albo.
- Sospensioni dall'Albo.
- Cancellazioni dall'Albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazione all'Albo.
- Accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
- Tariffe a forcilla per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto dei terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dalla disciplina del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione:

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.

- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze dei R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.

D) Il P.R.A.:

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.P.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario:

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazioni delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali, intercomunitarie e intracomunitarie.
- Registri contabilità I.V.A.
- Dichiarazione annuale I.V.A.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana
Servizio Autorizzazioni, Controlli Tecnici e Amministrativi – Sistema Trasporti

A T T E S T A T O n. _____

**di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto**

Vista l'istanza dell'interessato relativa alla richiesta di rilascio dell'attestato in parola;

Vista la Legge 08.08.1991, n. 264 "disciplina sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 105, comma 3°a, lettera g) del D. L.gs. n. 112/98;

Visto il "Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 173 del 19/11/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'esito positivo dell'esame di idoneità sostenuto in data _____, davanti alla Commissione Provinciale istituita presso la provincia di Ascoli Piceno, come oggetto della propria determina n. _____ del _____;

SI ATTESTA

che il Sig. _____
nato a _____ il _____

è professionalmente **idoneo** all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi e per gli effetti della legge 08.08.91, n. 264 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente certificato, in unico esemplare, viene rilasciato in competente bollo.

Ascoli Piceno, addì _____

Bollo
Vigente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Denominazione servizio	Diritti	Imposta bollo su atto finale (DPR 403/98)
Domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Euro 30,00	Euro 14,62
Domanda per sostenere l'esame di idoneità per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Euro 50,00	Euro 14,62
Domanda per il rilascio dell'attestato d'idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Euro 5,00	Euro 14,62
Attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto		Euro 14,62
Richiesta duplicato attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto		Esente da bollo
Domanda per trasferimento sede, variazione compagine societaria, variazione intestazione e richieste similari dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Euro 30,00	Euro 14,62

Diritti dovuti alla Provincia a copertura delle spese inerenti l'espletamento delle pratiche (per modulari, stampati, fotocopie, sopralluoghi ecc...).

La Giunta Provinciale è delegata ad aggiornare, eventualmente, gli importi dei diritti stessi.

Il bollo è suscettibile di variazione a seguito di modifica della normativa nazionale al riguardo